



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Dott. Alfredo GROSSO
Dott. Tiziana MACCARRONE
Dott. Gian Andrea MORBELLI

PRESIDENTE REL.
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

RG. N. [REDACTED]
SENT. N. 1388/2019
CRON. N. 1644/2019
REP. CIV 1481/2019

Ha pronunciato la seguente

OGGETTO:
CONTRATTI BANCARI

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED] elett.te dom. [REDACTED] [REDACTED]
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] da cui è rappr. e
dif. per delega in atti.

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] elett.te dom. in [REDACTED], [REDACTED]
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] da cui, oltre che
dall'Avv. [REDACTED] è rappr. e dif. per delega in atti.

APPELLATA

CONCLUSIONI PRECISATE IL 12.3.2019

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
contrariis reiectis,

- previa ammissione di CTU econometrica volta a determinare le somme illegittimamente percepite dalla convenuta in conseguenza delle violazioni normative di cui in atti;
- previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, riformare la Sentenza di primo grado n. [REDACTED] del [REDACTED], emessa dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Conca, ed oggi impugnata e per l'effetto

Nel merito, in via principale

dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto *de quo* in esito alla violazione della normativa sull'usura e condannare conseguentemente l'appellata a restituire alla Sig.ra [REDACTED] l'importo complessivo di €. 10.109,17, o il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi legali.

In via subordinata

dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto in esito alla violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale, per i motivi di cui in atti e condannare conseguentemente l'appellata a pagare alla Sig.ra [REDACTED] l'importo di €. 8.456,24, o il diverso importo risultante in corso di causa.

In ulteriore subordine:

accertare e dichiarare l'indebito arricchimento perpetrato dalla appellata in sede di estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannarla al pagamento dell'importo di €. 4.622,08, o della diversa somma liquidanda in corso di causa oltre rivalutazione eventuale ed interessi come per legge

In ogni caso:

Con vittoria delle spese legali oltre al rimborso forfettario delle spese generali sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e preve le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:

NEL MERITO,

rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da [REDACTED], confermando la sentenza n. 4448/2017 resa dal Tribunale di Torino in data 20.09.2017 e depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;

- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro [REDACTED] per i motivi esposti in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6 novembre 2015,



██████████ conveniva la ██████████ avanti al Tribunale di Torino esponendo di avere stipulato, il 2 dicembre 2009, contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio per l'importo lordo di € 32.892,00=, da restituirsi in 120 rate ed estinto anticipatamente dopo 50 rate.

Lamentava l'usurarietà degli interessi pattuiti nonché l'avvenuta corresponsione di somme non dovute per effetto della nullità di varie clausole, il tutto nei termini di cui *infra*.

Chiedeva che il Tribunale condannasse la convenuta al pagamento, in via principale, della somma di € 10.109,17= ed in via subordinata di € 8.456,24= ovvero ancora di € 4.622,08= anche a titolo di arricchimento.

La ██████████ si costituiva in giudizio contestando il fondamento delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. 4448\2017, pubblicata il 20 settembre 2017, il Tribunale respingeva le domande dell'attrice.

Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2017, ██████████ interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui *infra* al fine di ottenere l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.

La ██████████ si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 12 marzo 2019 precisate le conclusioni definitive la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come si è accennato in narrativa, ██████████ il 2 dicembre 2009 ha stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che ha estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate.



Assumendo la nullità delle relative clausole contrattuali, ha formulato domanda di ripetizione che il Tribunale ha respinto per ragioni sintetizzabili nel seguente modo.

Usurarietà: il Tribunale ha ritenuto che tale questione si ponesse con riferimento al costo della polizza assicurativa obbligatoriamente stipulata contestualmente al finanziamento.

In termini generali, ha dichiarato di non condividere l'orientamento della S.C. secondo cui i costi delle polizze assicurative vanno considerati in funzione della verifica del superamento dei tassi soglia.

Ha, però, rilevato "*Di là di tale questione*" che, secondo la prospettazione, il superamento del tasso soglia fosse fondato, nel caso di specie, sull'erronea ipotesi di calcolo consistente nel distribuire tale costo (relativo ad una polizza la cui stipulazione era obbligatoria e, quindi, necessariamente collegata con il contratto di finanziamento) non sulla sua durata contrattuale (120 mesi), ma su quella effettiva (50 mesi).

Secondo tale ipotesi, l'usura non sarebbe infatti determinata dal costo della polizza, ma dall'intervento dell'estinzione anticipata, circostanza del tutto accidentale e dipendente dal comportamento del mutuatario.

Violazione della trasparenza bancaria: le clausole indicate dall'attrice erano chiare nel loro contenuto e l'apparente discrasia tra il costo dichiarato e quello effettivo derivava non dalla non comprensibilità delle pattuizioni, ma a posteriori dal ricalcolo dei tassi includendovi le voci che secondo la mutuataria avrebbero dovuto esserlo.

Non vi era quindi stata la violazione delle regole di trasparenza lamentata dall'attrice poiché ella assumeva *ex post* che ciò che era stato calcolato in un certo modo secondo il contratto e le regole di vigilanza della Banca d'Italia avrebbe dovuto esserlo in un diverso modo.

Somme trattenute in sede di estinzione anticipata: l'art. 125 sexies TUB non era applicabile *ratione temporis*.



Lo squilibrio derivante dalla relativa clausola era economico e non giuridico (per cui non era vessatoria) ed era inammissibile la domanda di arricchimento essendovi una valida previsione contrattuale.

Con il **primo motivo** la sentenza di primo grado viene censurata innanzitutto per avere il Tribunale dichiarato di non condividere i principi dettati da Cass. 5.4.2017, n. 8806 ed affermato che il costo della polizza assicurativa non rappresenterebbe commissione, remunerazione né spesa del contratto di finanziamento e sarebbe, quindi, irrilevante ai fini dell'usura.

Con il **secondo motivo** l'appellante denuncia l'errore compiuto dal Tribunale nel considerare quale fosse la prospettazione dell'attrice perché il superamento della soglia usuraria era stato dedotto non solo per effetto dell'estinzione anticipata, ma sin dall'origine, come precisato nella perizia di parte prodotta in primo grado.

In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata l'estinzione anticipata sarebbe comunque rilevante ai fini della verifica della natura usuraria degli interessi pattuiti e, per le ragioni indicate nel primo motivo, si dovrebbe comunque tener conto del costo della polizza assicurativa.

L'appellata ha rilevato che essendo il contratto di finanziamento stato stipulato il 2 dicembre 2009 doveva aversi riguardo alle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia aggiornate al febbraio 2006.

Infatti, le successive istruzioni emanate nell'agosto 2009 prevedevano specifiche norme transitorie secondo le quali fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto della L. 108\1996, n. 108, gli intermediari dovevano attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni precedenti del 2006.

In tale periodo transitorio gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente erano, quindi, esclusi dal calcolo del TEG ai fini dell'usura poiché le istruzioni del 2006 prevedevano (al punto C4 - "Trattamento



degli oneri e delle spese", n. 5) che nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientravano nel calcolo del TEG purché certificate da apposita polizza.

Nel caso di specie, non si doveva pertanto tener conto della polizza stipulata dalla [REDACTED] con la conseguenza che il TEG non includente il costo assicurativo era pacificamente "sotto soglia": il "TEG è infatti pari al 13,431% mentre il tasso soglia del periodo di riferimento è pari al 13,77%" come testualmente affermato dall'appellata.

Inoltre, anche volendosi disattendere le Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, l'unica conseguenza sarebbe quella dell'illegittimità dei decreti ministeriali che ne comporterebbe l'eventuale disapplicazione.

Essa, però, comporterebbe la caducazione del parametro-pre-supposto per la verifica dell'usura oggettiva, rimanendo impossibile per il giudice adottare o sostituire i D.M. disapplicati e, comunque, confrontare dati disomogenei tra di loro (TEGM calcolato senza tener conto del costo assicurativo con TEG includente tale costo).

Tali motivi sono fondati nei termini che seguono.

In primo luogo, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'attrice avesse prospettato l'usurarietà degli interessi solo con riferimento all'ipotesi di estinzione anticipata.

Infatti, a p. 6 dell'atto di citazione in primo grado la Bertolini aveva espressamente affermato che la convenuta "già al momento della stipulazione del contratto, avvenuto il 2.12.2009, aveva applicato un tasso di interesse TAEG del 15,56%. Tale tasso è superiore al tasso soglia di cui alla Legge 108/96 che al momento della stipulazione del contratto in oggetto (trimestreottobre-dicembre 2009) si attestata al 13,77%".

Inoltre, a p. 8 della perizia prodotta dalla [REDACTED] nel giudizio di primo grado e richiamata nell'atto di citazione il capitolo "Verifica tassi" si apre considerando una prima



ipotesi consistente proprio nel "Caso in cui vengano pagate le 120 rate" in cui si articolava il piano di ammortamento.

Il perito ha rielaborato il tasso applicato per l'intera durata dell'ammortamento contrattualmente prevista tenendo conto anche del costo assicurativo (pacificamente si tratta di polizza obbligatoria, circostanza di cui lo stesso Tribunale ha dato atto) ed ha concluso nel senso che "Il reale tasso applicato al finanziamento in questione, inserendo nel calcolo il costo assicurativo risulta essere pari al 15,56%, tasso che supera il tasso soglia fissato al 13,77%".

Ciò posto, nel senso che in tema di prestiti con cessione del quinto dello stipendio nel valutare il carattere usurario degli interessi si deve tener conto anche del costo per le polizze assicurative si è pronunciata Cass. 24.9.2018, n. 22458, resa con riferimento a fattispecie esattamente sovrapponibile a quella ora oggetto di giudizio e, cioè, in un caso in cui la fattispecie si era verificata nella vigenza delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006.

La S.C. ha rilevato che esse -al paragrafo C4, relativo al trattamento degli oneri e delle spese- prevedevano: "Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito" con la precisazione secondo la quale "Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Ha, però, sottolineato come nel quadro normativo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie da essa esaminata (N.B.: ed applicabile anche nell'attuale giudizio) la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio non era incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa anche indiretta, quindi idonea ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4 delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG.



Secondo la S.C. la deroga riguardante l'adempimento di obblighi di legge non può, infatti, consentire la pretermisione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo in quanto riproduttiva della norma penale (N.B.: art. 644 c.p.).

Inoltre, le spese di assicurazione debbono essere valutate in concreto e -secondo il principio affermato dalla sentenza 5.4.2017, n. 8806- ai fini che ora interessano è sufficiente che risultino collegate alla concessione del credito e la sussistenza del collegamento, dimostrabile con qualunque mezzo di prova, è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

Tali caratteri ricorrono pacificamente nel caso di specie, in cui lo stesso Tribunale ha sottolineato la constestualità tra la stipula del contratto di finanziamento e la sottoscrizione della polizza assicurativa avente lo scopo (ex art. 54 D.P.R. 5.1.1950, n. 180) di assicurare il recupero di quanto mutuato "*... nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito*", il che comporta, anche se indirettamente, la natura remunerativa della polizza in questione.

In comparsa conclusionale l'appellata ha eccepito la mancata produzione dei D.M. relativi ai tassi soglia *pro tempore* determinati, ma si tratta di argomentazione in concreto priva di fondamento.

Quale fosse il tasso-soglia applicabile non è, infatti, mai stato controverso tanto che, come si è visto, la stessa appellata ha espressamente affermato che -non tenendosi conto della polizza stipulata dalla [REDACTED] il TEG era pacificamente "sotto soglia": il "*TEG è infatti pari al 13,431% mentre il tasso soglia del periodo di riferimento è pari al 13,77%*", dato -quest'ultimo- coincidente con quello indicato dall'appellante.

In definitiva, la sua domanda principale volta alla ripetizione di interessi originariamente usurari (con la conseguente non debenza di interessi ex art. 1815 c.c.) deve essere accolta e -non essendovi una specifica contestazione



in merito alla loro entità dal punto di vista matematico contabile, così come determinata nella prodotta perizia di parte- l'appellata va condannata al pagamento della somma di € 10.109,17=, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

Ciò comporta l'assorbimento degli ulteriori profili prospettati nell'ambito dei primi due motivi nonché degli ulteriori motivi d'appello riguardanti domande formulate soltanto in via subordinata.

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza dell'appellata ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nel seguente modo, secondo quanto previsto dal D.M. 10.3.2014, n. 55 tenuto conto di un valore del *decisum* compreso nello scaglione sino ad € 26.000,00=:

Primo grado:

✓ Fase di studio:	€ 800,00=;
✓ Fase introduttiva:	€ 700,00=;
✓ Fase di trattazione:	€ 600,00=;
✓ Fase decisoria:	€ 1.500,00=.

Il totale è di € 3.600,00=, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre ad € 264,00= per spese vive documentate risultanti dagli atti. Il totale complessivo è, quindi, pari ad € 3.864,00=, oltre agli accessori.

Grado di appello:

✓ Fase di studio:	€ 1.000,00=;
✓ Fase introduttiva:	€ 850,00=;
✓ Fase decisoria:	€ 1.800,00=.

Nel corso del giudizio d'appello non è stata svolta un'autonoma fase istruttoria o di trattazione e le attività difensive relative alla valutazione del materiale acquisito in primo grado vengono ad essere assorbite da quelle attinenti alla fase di studio e decisoria.

Il totale è di € 3.650,00=, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, CPA ed IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre ad € 382,00= per spese vi-



ve documentate risultanti dagli atti. Il totale complessivo è, quindi, pari ad € 4.032,00=, oltre agli accessori.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando;

- a) In accoglimento dell'appello proposto da [redacted] nei confronti della [redacted] avverso la sentenza n. 4448\2017, pubblicata il 20 settembre 2017, del Tribunale di Torino ed in totale riforma di tale sentenza;
- b) Condanna la [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], della somma di € 10.109,17=, oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
- c) Condanna [redacted] a rifondere ad [redacted] le spese di entrambi i gradi liquidate come da motivazione in complessivi € 3.864,00= quanto al primo grado ed € 4.032,00= quanto al grado di appello, oltre a rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 12 luglio 2019

IL PRESIDENTE EST.
Alfredo GROSSO

Alfredo Grosso

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Rosa VICARI

[Signature]

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li..... 21 AGO 2019

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Rosa VICARI

[Signature]

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 01 AGO 2019 nel cancelliere

[Signature]

